

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.11



Bompensiere



Milena



Marianopoli



Serradifalco



Montedoro



ASP n° 2



Comune capofila - San Cataldo

DISCIPLINARE

PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 11

Approvato dal Comitato dei Sindaci con verbale
della seduta del 07/09/2021

Rettifica numerazione articoli

Seduta del 12/01/2022 Deliberazione n° 01

Premessa

- che la Regione Sicilia con D.P.R.S. del 04.11.2002 ha approvato le Linee guida per l'attuazione del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana (pubblicata sulla G.U.R.S. n. 53 del 22.11.2002), al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001, e della Legge n.328 dell'08.11.2000;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito Distretto Socio-Sanitario;
- che il Distretto Socio Sanitario n° 11 è costituito dai Comuni di: San Cataldo, Comune capofila, Bompensiere, Marianopoli, Montedoro, Milena e Serradifalco;
- che nella seduta del 21 aprile 2009 la Cabina di Regia regionale ha approvato il nuovo "Indice ragionato per la stesura dei Piani di Zona 2010-2012" che oltre a contenere le indicazioni procedurali per la stesura del Piano di

Zona 2010-2012, fornisce aggiornate e specifiche proposte operative sul sistema di governo e sulle modalità da seguire per promuovere una programmazione partecipata;

- che con D.P. 376/Serv. 4 in data 11 novembre 2013 sono state pubblicate le Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015 pubblicate sulla G.U.R.S. n. 52 del 22/11/2013;
- che le predette linee guida indirizzano i Distretti Socio-Sanitari verso il potenziamento della programmazione socio-sanitaria realizzata con i Piani di Zona, integrandola con altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC, PO FESR, PO FSE, Risorse comunali proprie, etc.);
- che le predette linee guida enfatizzano la funzione della concertazione quale strumento fondamentale per la condivisione di processi ed obiettivi, in quanto consente di focalizzare le identità territoriali e tradurle in percorsi di sviluppo, in linea con la legge quadro (L. 328/00 artt. 1 e 3), si ribadisce che ai fini della predisposizione dei PdZ occorre attivare, a livello di ogni Distretto Socio - Sanitario, un processo di concertazione allargata che, mediante l'apporto dei diversi soggetti istituzionali e delle Organizzazioni del Terzo Settore, contribuisca alla lettura della domanda sociale e alla programmazione della rete locale degli interventi;
- Che l'art. 21 del D.Lgs n. 147 del 15 settembre 2017, *"Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà"*, individua la Rete della Protezione e dell'Inclusione Sociale quale sistema ove avviene la concertazione circa gli interventi dei servizi sociali da attivare e responsabile dell'elaborazione dei Piani:
 - Piano Sociale nazionale, strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;
 - Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla Povertà, strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà;
 - Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze;
- Che a norma del comma 5 del medesimo articolo 21 del D.Lgs. , la Rete di Protezione e dell'Inclusione Sociale si articola in tavoli regionali e a livello di Distretto Socio Sanitari;
- Che con D.G.R. n. 377 del 12 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha deliberato le "Linee Guida per l'attuazione delle Politiche Sociali regionali 2018/2019", le quali indirizzano i Distretti Socio Sanitari verso il potenziamento della programmazione socio-sanitaria realizzata con i Piani di Zona, integrandola con altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC, PO, FESR, PO, FSE, risorse comunali proprie, ect);
- Che le su citate Linee Guida incentivano lo sviluppo di forme associative tra i Comuni componenti il Distretto Socio Sanitario, al fine di rafforzare il livello istituzionale deputato all'attuazione delle politiche sociali;
- Che con il D.D.R.S del 9 luglio 2021 sono state approvate le *"Linee Guida per la programmazione del Piano di Zona 2021"*, pubblicate sulla GURS n° 47 del 30/07/2021;
- Che nella Parte II, punto II., delle su citate "Linee Guida", *"La governance delle politiche sociali e la gestione associata delle funzioni per favorire un rinnovato modello del welfare "*, è ravvisata la volontà della Regione di definire e promuovere una forma associata tra i Comuni, giuridicamente più vincolante rispetto all'attuale, al fine di migliorare la riorganizzazione del Welfare per una maggiore efficienza ed efficacia delle politiche sociali, attraverso lo strumento della Convenzione. La Convenzione ha lo scopo sia di rafforzare

l'organizzazione del *sistema governance*, sia di migliorare la cooperazione tra i Comuni facenti parte dei Distretti Socio Sanitari, sul piano tecnico, amministrativo e gestionale

Lo Schema di Convenzione, allegato alle Linee Guida de quo, ridisegna in parte la struttura della governance dei Distretti come segue:

Comitato dei Sindaci



Organo Politico con funzione d'indirizzo, programmatica di controllo politico-amministrativo della gestione del welfare territoriale

Ufficio di Piano



Struttura Istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativo che opera in raccordo con gli Uffici di prossimità (Segreteria sociale e Servizio Sociale professionale) dei singoli Comuni del Distretto Socio Sanitario



Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale luogo per la concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali

Articolata in

Aree di Intervento

Famiglia - Minori
Anziani

Disabilità - Non
Autosufficienza

Povertà ed
Esclusione Sociale

- Che le su citate Linee Guida indicano l'obbligatorietà da parte dei Distretti Socio Sanitari di adottare lo strumento della "Convenzione" entro 30 giorni della pubblicazione delle medesime sulla G.U.R.S. (pubblicazione del 30 luglio 2021) e cioè entro il 29/08/2021;
- Che, l'Assessorato Regionale della Famiglia impone che nello schema di Convenzione, allegato alle su citate Linee Guida, venga espressa la volontà dei Comuni facenti parte del Distretto di gestire in forma associata il Piano di Zona, il PAL ed altri interventi relativi ai servizi alla persona da realizzare con altri progetti/programmi e fonti di finanziamento, mediante la nuova struttura della Governance: Comitato dei Sindaci - Ufficio di Piano - Rete Territoriale per la protezione e l'inclusione sociale;
- Che, pertanto, occorre, in prima fase, che il Comitato dei Sindaci approvi il nuovo "Disciplinare per l'Organizzazione e il Funzionamento del Distretto Socio Sanitario N. 11;

8

h

h

h

h

h

DISCIPLINARE

PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 11

Il presente atto disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento della struttura organizzativa del Distretto Socio-Sanitario n. 11, composta dal Comitato dei Sindaci, Ufficio di Piano e la Rete Territoriale per la Protezione e l'Inclusione sociale:

- per la definizione della programmazione Socio-Sanitaria;
- per la definizione, attuazione e gestione del Piano di Zona;
- per la definizione di programmi e progetti a valere di fonti di finanziamento comunali, regionali, nazionali ed europei.

TITOLO 1°

Comitato dei Sindaci

Art. 1

(Finalità)

Il **Comitato dei Sindaci** è l'organo politico-istituzionale del Distretto Socio Sanitario n. 11 con la funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona, del PAL e degli altri programmi e interventi a valenza distrettuale;

Art. 2

(Sede)

Il Comitato dei Sindaci e l'Ufficio di Piano hanno sede legale e operativa presso il Comune di San Cataldo. Le riunioni si tengono, di norma, presso gli idonei locali messi a disposizione da detto Comune.

Art. 3

(Composizione)

Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati. Alle riunioni del Comitato dei Sindaci partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, il Direttore Generale/Sanitario del Distretto Sanitario, senza diritto di voto; La presidenza è assunta dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato. Il Sindaco del Comune capofila, o suo delegato, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio. Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Comitato dei Sindaci stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona e dagli altri programmi e interventi a valenza distrettuale.

Art. 4

(Convocazione)

Il Comitato dei Sindaci è di norma convocato su iniziativa del Presidente. Esso può essere convocato anche su richiesta motivata di uno o più componenti, o su richiesta da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano. L'avviso di convocazione, a mezzo posta certificata, deve contenere l'ordine del giorno analitico degli argomenti in discussione.

Nei casi di richiesta da parte di uno o più componenti del Comitato dei Sindaci, la convocazione deve avvenire entro 3 giorni dalla medesima.

Nei casi ordinari, la convocazione deve essere comunicato ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza, la riunione del Comitato può essere convocata almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 5

(Funzioni)

Il Comitato dei Sindaci:

- **approva** la relazione sociale distrettuale, quale atto propedeutico alla stesura del piano o programma impartendo all'Ufficio di Piano gli indirizzi politico-amministrativi per la redazione dei medesimi piani o programmi. Essi sono responsabili dei piani o programmi distrettuali approvati dagli stessi, per la cui programmazione e gestione hanno scelto la forma associata ed in particolare:
 - a) il **Piano di Zona**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
 - b) il **Piano di attuazione locale (PAL)**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2 del D.lgs. 147/2017;
 - c) il **Piano per la non autosufficienza**, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - d) il programma del "Dopo di noi", quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui alla Legge del 22/06/2016 n. 112.
- **invia** ai Consigli Comunali una relazione di monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento delle programmazioni oggetto di gestione associata, con particolare attenzione agli obiettivi di politica socio-sanitaria che si intendono perseguire, indicando le attività e le risorse finanziarie destinate, nonché i risultati raggiunti con le precedenti programmazioni;

Art. 6

(Competenze)

Il Comitato dei Sindaci:

- **si impegna e definisce** il fabbisogno di risorse umane, quale dotazione organica dell'Ufficio di Piano, comprendente l'insieme dei posti a tempo pieno e/o a tempo parziale distinti per categoria e per profili

professionali. Nella definizione dell'assetto organizzativo, le singole Amministrazioni si impegnano ad individuare, in modo puntuale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane;

- **riconosce** al personale dell'Ufficio di Piano la particolarità degli incarichi ricoperti, per la necessità di agire in coordinamento con i Comuni, in materie complesse che richiedono un'elevata competenza specialistica, con l'assunzione di un notevole grado di responsabilità e la gestione di ingenti somme connesse ai Piani operativi del settore sociale.
- **Definisce**, entro il 30 novembre di ogni anno, l'importo della quota di compartecipazione, definita in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune del Distretto n. 11, quantificata in relazione al costo della spesa da sostenere a carico del Distretto n. 11 qualora non coperta da progettualità specifiche, nonché l'importo delle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano per l'anno successivo, comprese quello delle risorse umane;
- **Designa** il Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- **Istituisce** la "Rete Territoriale per la protezione e l'Inclusione Sociale";

Compete al Comune capofila, in qualità di delegato all'esercizio della funzione contabile, istituire nel proprio bilancio "*il fondo per la gestione associata dei servizi sociali*" iscrivendo, in apposito settore, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione del Distretto, nonché le spese necessarie per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Ufficio di Piano;

Art. 7

(Validità delle riunioni e delle votazioni)

Le riunioni del Comitato dei Sindaci sono valide se presenti in prima convocazione la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, alla distanza di un'ora, da almeno 1/3 degli aventi diritto. Le determinazioni sono assunte a maggioranza semplice e, di norma con voto palese. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte da un Assessore del Comune che esprime la Presidenza, appositamente delegato. Il Vice Sindaco non ha bisogno di delega formale.

Art. 8

(Verbale di deliberazione)

Le deliberazioni del Comitato costituisce verbale delle adunanze ed è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Comitato. La sua redazione avviene a cura del Coordinatore dell'Ufficio di Piano che si avvale della segreteria Amministrativa dell'Ufficio di Piano. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta. Nel verbale vengono esplicitamente indicati: l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza; i nomi dei Componenti presenti e di quelli assenti; i nominativi degli astenuti e dei contrari; nelle votazioni segrete, il numero delle schede bianche e delle schede nulle. Gli interventi e le dichiarazioni sono indicati nel verbale e, quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, vengono riportati integralmente. Il verbale dell'adunanza è firmato dai componenti del Comitato dei Sindaci presenti e siglato in ogni pagina. I verbali sono raccolti e depositati nell'archivio del Distretto Socio-Sanitario, a cura del predetto Dirigente.

Art. 9

(Decadenza - incompatibilità)

I componenti del Comitato dei Sindaci decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune rappresentato cessa dalle proprie funzioni o revoca la delega. E' data facoltà al Comune di appartenenza del componente decaduto di nominare un nuovo rappresentante.

TITOLO 2°

Ufficio di Piano

Art. 1

(Funzioni)

Ufficio di Piano, è struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa. All'Ufficio di Piano è attribuito l'esercizio delle funzioni sociali e socio-sanitarie comunali e distrettuali. L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane e finanziarie in misura adeguata a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. L'Ufficio di Piano, dotato di autonomia gestionale da svolgersi attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali adottate dal suo Responsabile e dagli altri funzionari responsabili facenti parte dello stesso, può operare con personale distaccato dei Comuni aderenti, con i quali mantiene il proprio rapporto giuridico di lavoro, ancorché posto, sotto il profilo gerarchico alle dipendenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Art. 2

(Composizione dell'Ufficio di Piano)

Il Comitato dei Sindaci definisce il fabbisogno di risorse umane quale dotazione organica, in forma stabile e puntuale, dell'Ufficio di Piano, sulla base dell'individuazione, da parte delle singole Amministrazioni, delle risorse umane la relativa qualifica professionale e l'apporto orario:

- Responsabile del 3° Settore Politiche Sociali del Comune di San Cataldo;
- n. 3 fascia di categoria D – Assistente sociale, (apporto orario per 6 ore mensili per ciascuna Unità);
- n. 6 fascia , categoria C, istruttore amministrativo (apporto orario per 6 ore mensili per ciascuna Unità);
- n. 1 fascia, categoria B, istruttore amministrativo/contabile (apporto orario per 6 ore mensili);
- n. ____ fascia, categoria , istruttore amministrativo/contabile (apporto orario per ____ ore settimanali);
- n. ____ (altre figure tecniche/amministrative ritenute necessarie per l'efficienza dell'Ufficio Piano);

Il costo della dotazione organica è determinato dal valore della retribuzione dovuta alle unità operatore/ore come sopra individuate, in riferimento alle ore di lavoro prestate per il Distretto 11, a cui va aggiunto il maturato economico determinato dalla relativa posizione (economica). Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige, a tal fine, apposita ricognizione dei costi di gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Art. 3

(Personale dell'Ufficio di Piano)

Le risorse umane assegnate all'Ufficio di Piano sono individuate tra il personale già in organico presso i Comuni che compongono il Distretto e possono essere reclutate anche attraverso procedure di legge. Per il personale distaccato si applicano le norme vigenti. Il personale con o senza distacco facenti parte dell'Organico dell'Ufficio sociale del Comune aderente, viene posto sotto la direzione funzionale del Responsabile dell'Ufficio di Piano e riceve i medesimi incentivi. I costi di funzionamento del distretto socio-sanitario, inclusi i costi del personale distaccato ovvero reclutato all'esterno, sono ripartiti tra i Comuni aderenti in ragione della popolazione residente. I componenti dell'Ufficio di Piano dipendenti della Pubblica Amministrazione mantengono la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico ed economico propri della Amministrazione di appartenenza. I componenti dell'Ufficio di Piano si riuniranno nelle ore pomeridiane e al di fuori dell'ordinaria attività di lavoro, e tutte le volte che si renderà necessario durante l'orario ordinario. Inoltre gli stessi stabiliranno le modalità di raccordo sistematico ritenute più adeguate sulla base degli obiettivi e dei programmi di lavoro da realizzare.

Art. 4

(Responsabile dell'Ufficio di Piano)

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i componenti della dirigenza/posizione organizzativa dei Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario ed assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento. La durata dell'incarico è di anni tre. Alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie e per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso in particolare:

- a. **garantisce**, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guida sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;
- b. **garantisce** il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli Comuni facenti parte del distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;
- c. **segue** l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- d. **è responsabile** dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
- e. **promuove** la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- f. **sollecita** le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- g. **indica** le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;
- h. **coordina** i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni;
- i. **cura**, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci ;

- j. **redige** apposita ricognizione dei costi di gestione dell'Ufficio di Piano, al termine di ciascun esercizio finanziario;
- k. **assume** ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci.

TITOLO 3°

Rete Territoriale per la protezione e l'inclusione sociale

Art. 1

(Finalità)

La Rete nazionale si pone la finalità di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione degli interventi/servizi e di definire linee guida elaborando i seguenti Piani:

- a) Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
- b) Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, Comma 2
- c) Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 comma

Art. 2

(Funzioni)

La "Rete Territoriale per la protezione e l'inclusione sociale" costituisce il luogo privilegiato per la concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), PON Inclusione e su altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e con fondi privati, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali. La Rete assolve a quanto previsto dal d.lgs 147/2017 in merito a "la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del Terzo Settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

La Rete territoriale, coerentemente con le pianificazioni effettuate dalla Rete nazionale e relative al Fondo Povertà, al FNPS e al Fondo Non Autosufficienza, svolge le seguenti funzioni:

- **partecipa** alla programmazione dei Fondi oggetto di gestione associata, attraverso la condivisione di dati per l'analisi del fabbisogno sociale e l'individuazione delle azioni prioritarie e delle risorse territoriali attivabili per la loro realizzazione;
- **si esprime** sulla Relazione sociale distrettuale, anche al fine di implementare la collaborazione tra servizi per l'attuazione delle azioni programmate.

In particolare, la Rete Territoriale contribuisce alle seguenti azioni:

- a) analisi dei bisogni, attraverso la condivisione di dati;
- b) individuazione delle azioni prioritarie previste dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, con riferimento ai percorsi di inclusione sociale e all'offerta integrata di interventi e servizi;

- c) esprime parere sulla relazione di monitoraggio annuale predisposta dall'Ufficio di Piano sui diversi atti di programmazione;

La Rete è sempre operativa e deve essere sentita periodicamente e comunque obbligatoriamente in occasione: della fase propedeutica per la definizione della programmazione, nel primo trimestre di ogni anno per verificare i risultati raggiunti dal distretto socio-sanitario, nella erogazione dei servizi, nello stato di attuazione dei programmi e nella tempistica media di pagamento agli aventi diritto delle prestazioni rese.

Art. 3

(Composizione)

La "Rete territoriale" è istituita dal Comitato dei Sindaci ed è composta da:

- referenti dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario e dell'Asp;
- rappresentanti del Terzo Settore, delle Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione, delle Organizzazioni Sindacali, degli Organismi della formazione professionale, delle Istituzioni scolastiche, dei Centri provinciali per l'istruzione Adulti (CPIA), dell'Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM), dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dell'Osservatorio sulla dispersione scolastica, dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E), dei Centri per l'Impiego (CPI), delle Università e dei Centri di ricerca,
- enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali.

Nella definizione della Rete distrettuale, va data particolare rilevanza al ruolo svolto dalle Organizzazioni Sindacali, comprese quelle più rappresentative della popolazione anziana, in attuazione del D.A. 30 Marzo 2015 "Approvazione del Protocollo d'intesa tra l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, l'ANCI e le confederazioni sindacali".

In ambito territoriale dovrà dunque essere previsto uno *"specifico coordinamento costituito dai rappresentanti territoriali delle stesse OO.SS. e dalla dirigenza del competente distretto sociosanitario chiamato a svolgere funzioni di indirizzo e monitoraggio"*.

Nell'individuazione dei Soggetti espressione del Terzo Settore, al fine di evitare conflitti di interesse, la selezione, a seguito di specifica Manifestazione di Interesse, sia rivolta a soggetti di secondo e terzo livello (associazioni di associazioni) tenendo conto della loro conoscenza del territorio e del settore in cui hanno maturato esperienza. Fanno parte della "Rete" i Referenti del forum del Terzo Settore, quale Associazioni di Enti maggiormente rappresentativi sul territorio nazionale.

Gli Enti del Terzo Settore, individuati secondo le modalità sopra descritte, dovranno adeguarsi alle disposizioni previste nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel rispetto della tempistica prevista in sede nazionale e regionale.

La "Rete" ha carattere permanente e sarà attiva in tutte le fasi di attuazione delle politiche del welfare territoriale: programmazione – attuazione – verifica e controllo, collaborando con l'Ufficio di Piano, al fine di migliorare l'offerta dei servizi rispetto alla domanda sociale.

Art. 4

(Tavoli di Concertazione permanente)

La Rete si articola in Tavoli di Concertazione permanenti riguardanti specifiche Aree di intervento (Famiglia, Minori e Anziani, Non autosufficienza, Povertà, Immigrazione, ecc).

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano distrettuale convoca periodicamente i tavoli tematici per le attività assegnate alla Rete territoriale. I partecipanti ai tavoli sono individuati, **ogni due anni**, dall'Ufficio di Piano distrettuale avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali.

TITOLO 4°

Norme finali

Art. 1

(Modifiche al Disciplinare)

Eventuali modifiche al presente Disciplinare sono approvate a maggioranza dei componenti del Comitato dei Sindaci.

Art. 2

(Norma finale)

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Disciplinare, si applicano le norme vigenti in materia in quanto compatibili ed applicabili.

Il Comitato dei Sindaci

Comune di San Cataldo (Comparato Gioacchino)


Comune di Bompensiere (Virciglio Salvatore)

Comune di Marianopoli (Noto Salvatore) Delega: Ass. Giuseppe Vullo

Comune di Milena (Cipolla Claudio)

Comune di Montedoro (Bufalino Renzo)

Comune di Serradifalco (Burgio Leonardo)- Delega: Ass. Enza Surrenti



The block contains five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A large, stylized signature at the top. 2. A signature below it, also in blue ink. 3. A signature below that, in blue ink. 4. A signature below that, in blue ink. 5. A signature at the bottom, in blue ink, which appears to be 'Surrenti Enza'.

San Cataldo, 12/01/2022